REGOLAMENTO (CEE) N. 857/78 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1978

che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), può essere deciso che la restituzione per i prodotti del settore delle carni suine sia fissata, su richiesta, anticipatamente ;

considerando che ai fini dell'applicazione del regime di fissazione anticipata delle restituzioni è necessario compilare l'elenco dei prodotti da prendere in considerazione nell'attuale situazione di mercato in vista della fissazione anticipata ; che questo elenco può subire delle modifiche a seconda dell'evoluzione del mercato delle carni suine ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti menzionati in allegato, le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono, su richiesta, fissate anticipatamente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 39.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : ex aa) disossate e congelate : (11) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti ex bb) non nominate : (11) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : B. della specie suina domestica : I. Carni : b) secche o affumicate : 2. Mezzene bacon, ¾ anteriori, ¾ posteriori o parti centrali : cc) ¾ posteriori o parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati : aa) leggermente secchi o leggermente affumicati bb) altri : (11) « prosciutto di Parma », « prosciutto di San Daniele » (22) altri 4. Spalle, anche in parti, non disossate : aa) leggermente secche o leggermente affumicate 5. Lombate, anche in parti, non disossate : aa) leggermente secche o leggermente affumicate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
02.06 *(segue)*	6. Pancette (ventresche), anche in parti : aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 7. altre : ex aa) leggermente secchi o leggermente affumicati : (11) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti ex bb) non nominate : (11) « prosciutto di Parma », « prosciutto di San Daniele », anche in parti (22) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana : A. di fegato B. altri : I. salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti II. non nominati
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana : A. di fegato : II. altre B. altre : III. non nominate : a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica : 2. altre, contenenti in peso : aa) 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : 11. Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti (a) 22. Spalle, anche in parti (a) 33. altre bb) 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine cc) meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

(1) Tuttavia, la restituzione non puo essere fissata in anticipo per i prodotti esportati verso gli Stati Uniti d'America (incl. Portorico).